

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 871)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1964

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi di quanto previsto dal Trattato di Roma che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare dall'articolo 54 paragrafo 2 e dall'articolo 63 paragrafo 2, il Consiglio della Comunità, in attuazione dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alle libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, in data 25 febbraio 1964, ha adottato una direttiva intesa a sopprimere, in materia di riassicurazione e di retrocessione, le suddette restrizioni. Tale direttiva è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità economiche europee, n. 56, del 4 aprile 1964.

Le norme legislative italiane, contenute nel Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, già si ispirano ai principi infor-

matori adottati in materia dalla Comunità e quindi, in via generale, non occorre introdurre alcuna sostanziale modifica alla vigente disciplina. Tuttavia all'articolo 3 lettera *b*) della direttiva medesima, si precisa, specificatamente per l'Italia, l'obbligo di eliminare il secondo comma dell'articolo 73 del citato Testo unico, col quale si conferisce, in casi speciali, al Ministro per l'industria e per il commercio, la facoltà di vietare la cessione dei rischi in riassicurazione e retrocessione a determinate imprese estere, che non abbiano istituito una rappresentanza legale nel territorio della Repubblica.

Poichè, come è noto, ai sensi dell'articolo 189 del Trattato di Roma, gli Stati membri — restando integre le competenze degli Organi nazionali per quanto si riferisce alle forme ed ai mezzi — sono vincolati alle direttive emanate dal Consiglio dei ministri della Comunità per quel che riguarda i fini da rag-

giungere, occorre adottare le necessarie disposizioni per conformarsi a quanto disposto dalla citata specifica direttiva.

Invero la menzionata norma dell'articolo 73 dovrebbe essere rimessa solo nei confronti dei paesi membri della Comunità. Tuttavia, trattandosi di una facoltà di cui il Ministro dell'industria e del commercio, non si è mai avvalso, fin dalla sua emanazione, per l'evidente interesse del mercato assicurativo e di quello degli assicurati che i rischi trovino la loro massima ripartizione sui mercati nazionali ed internazionali, si ritiene preferibile che la disposizione venga abrogata nei con-

fronti di tutti i paesi esteri, dando forma legislativa ad una realtà esistente.

A tal uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge costituito da un unico articolo, con il quale viene abrogato il secondo comma dell'articolo 73, specificatamente indicato dalla direttiva della Comunità ed in via di coordinamento anche la lettera c) del terzo comma dell'articolo 114 dello stesso Testo unico, il quale prevede l'applicazione di sanzioni per coloro che abbiano contravvenuto al veto eventualmente posto dal Ministro per l'industria in forza del più volte citato secondo comma dell'articolo 73.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è abrogato. In conseguenza è abrogata la norma di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 114 dello stesso testo unico.

Le lettere d) ed e) di quest'ultimo articolo assumono, nell'ordine, le lettere c) e d).